



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 114 DEL 12 GEN. 2017

**OGGETTO:** atto di citazione notificato il 07/11/2016, promosso dalle signore Centonze Rosalia e Cattaneo Claudia Dorotea / Comune di Castelvetrano - Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile – Udienza del 13/02/2017.

L'anno duemila sedici il giorno 12 del mese di Gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CHIOFALO Vincenzo  
SIGNORELLO Girolamo  
FALCO Giovannella  
LI CAUSI Nicola  
ETIOPIA Giuseppa  
NOTO Anonina Daniela

- - Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**VISTO** l'atto di citazione, notificato il 07/11/2016 (All.A) al Comune di Castelvetro, in persona del Suo Sindaco *pro tempore*, ad istanza delle sig.re **Centonze Rosalia e Cattaneo Claudia Dorotea**, rappresentate e difese, disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti Francesco Aspanò e Margherita Barraco, con il quale si cita il Comune di Castelvetro a comparire all'udienza del **13/02/2017**, innanzi al Tribunale di Marsala, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di legge;

**VISTA** la Deliberazione di G.M. n° 63 dell'11/02/2016, con la quale in relazione al medesimo giudizio, pendente dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, veniva nominato difensore l'Avv. Francesco Vasile (All.B);

**VISTA** la sentenza n° 26/2016, con la quale il Giudice di Pace di Castelvetro, Dott. Bruno Di Gerlando, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e, per l'effetto, individuata nel Tribunale di Marsala l'autorità competente avanti la quale potrà essere riassunto il procedimento (All.C);

**RITENUTA** l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro nel riassunto procedimento;

**CHE**, per quanto sopra, si ritiene necessario confermare la nomina di difensore di fiducia l'Avv. Francesco Vasile, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

**RILEVATO** che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

## **DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa:

**1) - COSTITUIRSI**, nel giudizio civile pendente presso il Tribunale di Marsala, giusta atto di citazione, notificato al Comune di Castelvetro il 07/11/2016, ad istanza delle sig.re **Centonze Rosalia e Cattaneo Claudia Dorotea**.

**2) - NOMINARE**, a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare un terzo in causa.

**3) - DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li **12 GEN. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme  
attestazione del messo comunale, che la presente  
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla  
relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

atto di citazione  
cordiali saluti  
Avv. Margherita M. Sarraco

ALL. A

CITÀ DI CASTELVETRANO	
UFFICIO LEGALE	
N.	289/2016
REG. NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	
Notificato	7.11.2016
Prodotto in	2016
Del	8 NOV. 2016

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

ATTO DI CITAZIONE

Le sottoscritta Cantone Rosalia, nata il ..... e residente a ..... Cod. Fisc. ....  
e Cattaneo Claudia Dorotea, nata a ..... e residente in ..... nella via .....  
- Cod. Fisc. .... - rappresentate e difese, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv. Francesco Asparò e Margherita Baricaro, entrambi del foro di Marsala, come da mandato che si allega al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in ..... nella via ..... ed al cui numero fax/tel. .... indirizzi E-MAIL: ..... indirizzi PEC: ..... dichiarano di volere ricevere eventuali avvisi ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c.

CITA

Il Comune di Castelvetrano, C. P. .... P.I. .... in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Castelvetrano, sito nella piazza Umberto I, n°5, 91022 Castelvetrano (TP)

A COMPARIRE

dinanzi al Tribunale Civile di Marsala, in funzione di Giudice Unico, all'udienza che questo terrà il giorno 13 febbraio 2017, ore 09:00 e seguenti, nei locali di Sua ordinaria sede, sibi in Marsala della piazza Borsellino n°1, non espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e con espresso avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto, determina la decadenza prevista dagli artt. 39 e 167 c.p.c. per far accogliere le seguenti domande per la cui miglior intelligenza si premette:

IN FATTO E IN DIRITTO

In data 22.11.2014, alle ore 18:30 circa, la Sig.ra Cattaneo Claudia Dorotea, nata a ..... e residente a ..... nella via ..... Cod. Fisc. .... - conducente dell'autovettura, tipo ..... targata ..... ed in

proprietà della Sig.ra Centonze Rosalia, assicurata per la [ ] con la  
agenzia di polizza n° [ ]  
veniva coinvolto in un sinistro stradale verificatosi  
in [ ] nella via [ ] direzione di marcia via  
[ ] precisamente all'altezza del civico n° [ ]

Nello specifico, l'incidente si verificava a causa dell'improvvisa caduta  
di una plafoniera di un palo-luce sito lungo la predetta via.

In particolare, la Sig.ra Cattaneo, alla guida della suddetta  
autovettura, in proprietà della sig.ra Centonze, percorrendo la suddetta  
via, nel rispetto dei limiti di velocità e con la cintura di sicurezza  
regolamente indossata, si accorgeva che da un palo dell'illuminazione,  
alloggiato al marciapiede che costeggia la stessa, si staccava una grossa  
sfera.

Al fine di evitare l'impatto con la sfera, la Sig.ra Cattaneo, sterzata  
bruscamente perdendo il controllo dell'autovettura ed andando ad  
impattare contro il marciapiede prospiciente la predetta via.

A causa del violento impatto, l'autoveicolo condotto dalla Sig.ra  
Cattaneo, in proprietà della Sig.ra Centonze Rosalia, riportava ingenti  
danni alla parte anteriore e posteriore destra che si possono  
quantificare nella complessiva somma di €2.937,67, IVA compresa, giusta  
fattura di riparazione redatta dalla ditta [ ]

che si produce in atti (all. n° 1).

#### Ma vi è di più!

La signora Cattaneo a seguito all'infausta vicenda, veniva immediatamente  
soccorsa dai Signori Saluto Giuseppe e Costa Federica, i quali, pertanto,  
assistevano al predetto sinistro.

Oltre a ciò, in data 31.12.2014 il Sig. Saluto, in merito al sinistro per  
cui oggi è causa, mandava dichiarazioni spontanee innanzi agli Ispettori  
Burgarella Rosa Maria e Cognata Antonino, il cui verbale si allega in  
atti (all. n° 2).

Sul luogo del sinistro, nell'immediatezza dei fatti, sopraggiungevano gli  
Agenti Vitale Nicola e Galletta Maria Antonietta in servizio presso il  
Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano, i quali provvedevano,  
dapprima, a chiamare l'Ambulanza 118 scante i forti dolori al torace  
accusati dalla sig.ra Cattaneo e, successivamente procedevano a redigere  
apposito verbale di intervento, che si produce in atti (all. n° 3).

Una volta giunta al nosocomio "Vittorio Emanuele II°" di Castelvetrano,  
l'odierna attrice veniva sottoposta a visita a seguito della quale le

veniva diagnosticato: "trauma cranico, trauma contusivo ginocchio sinistro, caviglia sinistra, emitorace sinistra, coscia sinistra, trauma contusivo gomito destro e cervicaglia post trauma", con obbligo di assoluto riposo per giorni 15, ed al contempo, si prescriveva di ritornare presso la struttura ospedaliera per eseguire una consulenza ortopedica in data 24.11.2014, giusta verbale di pronto soccorso n. 1.

che si allega in atti (all. n° 4).

In data 24.11.2014, l'odiatna ricorrente, si recava, come da prescrizione medica, presso il reparto di ortopedia del P.O. "Vittorio Emanuele II", ove a seguito di accurata visita ed esami radiologici, le venivano assegnati ulteriori giorni 19 di prognosi, giusta verbale di Pronto Soccorso n. 1, del 1, che si allega in atti (all. n° 5).

la Sig.ra Cattaneo, in data 27.10.2015 si sottoponeva a consulenza medico-legale di parte presso il Dr. Michela Sabatino, il quale, nel riconfermare le diagnosi precedentemente fatte, quantificava, per il persistere dei postumi invalidanti di natura permanente, le lesioni in questione nella percentuale del: 61 di danno biologico, ed inoltre, giorni 15 di I.T.F., giorni 30 di I.T.P., al 50%, giusta consulenza medica che si allega in atti a firma del Dr. Sabatino Michela (all. 6).

Tali danni, pertanto, possono quantificarsi nella complessiva somma di € 597,27, ed in particolare: € 7.203,57 per il 61 di D.B., € 694,35 per giorni 15 di I.T.F., € 694,35 per giorni 30 di I.T.P. al 50%, oltre il quindicato danno al mezzo.

Oggettivamente, ai sensi dell'art. 2051 c.c.: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, perché possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del caso fortuito. (Cass. Civ., Sez. III, 28.06.2012, n° 10860).

La responsabilità per il danno cagionato dalle cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, per se tali spazi siano oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e qualora la loro attenzione sia tale da consentire l'esercizio di un controllo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. (Cass. Civ. Sez. III, n° 1591/2009).

In particolare, in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, e quando sia stata l'attività compiuta dalla pubblica amministrazione a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del *maximum ledere*, essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi. (Cass. Civ., sez. III, 9.08.2012, n°6093).

In caso di strada aperta al pubblico transito, l'ente proprietario è tenuto a fare in modo che essa non rappresenti per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (c.d. "insidia" o "trabocchetto"), rappresentato dalla congiunta presenza del carattere obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo.

In materia di danni subiti dall'utente della strada a causa di condizioni capaci di generare situazioni di pericolo, la Suprema Corte ha definito ormai obsoleto l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. è costituito prevalentemente dall'art. 2043 c.c.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, infatti, in materia di responsabilità civile della P.A., quest'ultima incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, e dunque anche in relazione alla vigilanza ed al controllo dei beni demaniali, l'obbligo di osservanza, tra le altre, della norma primaria del *maximum ledere*, di che consegue l'imputazione di responsabilità a suo carico per i danni derivanti da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 2043 c.c.

In tal senso, la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, in quanto non visibile né prevedibile, e dunque una insidia o trabocchetto.



All'orientamento anzidetto se ne oppone un altro, secondo il quale in ipotesi siffatta la responsabilità della pubblica amministrazione deve ricondursi nell'ambito dell'applicazione della norma di cui all'art. 2051 c.c., in quanto l'ente, quale custode dei beni, è responsabile dei danni subiti dall'utente a causa di una omessa custodia dei medesimi.

In ogni caso, è prescindere dall'orientamento giurisprudenziale al quale si presta adesione, in tema di responsabilità per i danni da beni di proprietà della pubblica amministrazione, subito per omessa vigilanza della P.A. su un bene demaniale, ovvero per omessa manutenzione del medesimo, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'effettiva impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte dei terzi. L'ente pubblico risponde comunque dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità delle P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto (Cass. Civ., sez. III, 16.11.2010, n°23277; App. Roma, sez. I 01.06.2009).

Stante la susestata dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del Comune di Castelvetrano, ente proprietario e gestore della suddetta via, che, oltre a non aver ottemperato ai doveri che gli sono propri di vigilanza e controllo, ha omesso di effettuare gli interventi di manutenzione necessari a scongiurare la presenza di insidie per gli utenti della strada.

L'art. 2051 c.c., pone, infatti, una presunzione di responsabilità a carico di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in quanto proprietario, usufruttuario, enfiteuta o conduttore, mentre a carico del danneggiato grava il solo onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito, ossia la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ., 2075/2002).

Ad ogni modo, ciò che può risultare certo e consolidato è l'assunto, già da lungo sostenuto anche dalla più autorevole dottrina, secondo cui il danneggiato non può farsi carico della prova anche dell'insidia e del trabocchetto, estranei alle responsabilità ex art. 2051 c.c., così come la condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invece limitarsi a provare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la

cosa" (Vincenzo Carbone, Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., Corriere Giudizio, 2006, 4, 462; V. le opinioni espresse da Alpa-Bossano, La Responsabilità Civile, Milano, 1980, 2; Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1975).

Orbene, nel caso di specie, il nesso eziologico tra il danno subito dalle odierne attrici e la circostanza che la plafoniera sia rovinosamente caduta in maniera del tutto improvvisa, appare associato, dalla circostanza che la signora Cattaneo Claudia Dorotea, al fine di evitare l'impatto, ha dovuto effettuare una manovra che la portava al centro della strada una volta urtato il marciapiede, così come si evince sia dal verbale redatto dalla Polizia Municipale e sia da quanto dichiarato spontaneamente dal Sig. Saluto Giuseppe, testimone oculare del sinistro unitamente alla di lui moglie Costa Federica.

Inoltre, in via del tutto subordinata, occorre rilevare come pur volendo negare, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale maggioritario e sorpassato, l'applicabilità al caso di specie del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., la pretesa risarcitoria delle odierne attrici è da considerarsi parimenti fondata, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., laddove, l'ulteriore onere probatorio avente ad oggetto la colpa del Comune di Castelvetrano, posto per l'appunto dall'art. 2043 c.c., non può che ritenersi pienamente assolto da questa difesa.

Con lettera di messa in mora protocollata presso il competente ufficio comunale in data 21.09.2016, a firma dell'Avv. Margherita M. Barbaresco e Avv. Francesco Asanò, si invitava il Comune di Castelvetrano, ad addivenire alla definizione di tale infausta vicenda mediante la procedura di negoziazione assistita; ma, lo stesso ad oggi non ha ritenuto di dover provvedere al risarcimento del danno sofferto dalla signora Centonze Rosalia alla propria autocettura e dalla Signora Cattaneo alla persona.

Ritenuto che, le lesioni fisiche sofferte dalla Signora Cattaneo, in occasione del sinistro del 22.11.2016, ammontano a complessivi € 592,27, mentre il danno materiale sofferto dalla Signora Centonze ammonta ad € 22.037,57, per un totale complessivo di € 22.629,84.

Ritenuto che, sia stato impossibile da parte della signora, Cattaneo Claudia Dorotea tentare ogni possibile manovra di elusione dell'impatto e che, ad oggi, nessuna proposta risarcitoria è pervenuta al fine di addivenire una bonaria definizione della controversia.

Essendo trascorso lo spazio deliberando previsto dall'art. 22 della legge 590/69 e successive modifiche per la proposizione della domanda giudiziale, sulle superiori premesse si chiede che:

**VOGLIA IL GIUDICE DI PACE**

rejectis adversis, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro-tempore, in ordine alla produzione del sinistro in premessa, il quale, oltre a non aver ottemperato ai doveri che gli sono propri di vigilanza, controllo sulla predetta via di cui è proprietario e pertanto custode ex art. 2051 c.c., ha ommesso di effettuare gli interventi di manutenzione necessaria scongiurare la presenza di insidie per la circolazione di veicoli e natanti.

- Dichiarare, ex art. 2051 c.c., il Comune di Castelvetrano, obbligato al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra Cattaneo alla persona e dalla Sig.ra Cantone alla propria autovettura;

- E per gli effetti, condannare, il Comune di Castelvetrano, C. F. 81001210014, P.I. 00296430817, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Castelvetrano, sita nella piazza Umberto I, n°5, 81022 Castelvetrano (CE) al risarcimento della complessiva somma di: €10.629,94, di cui €8.592,27 spettanti alla sig.ra Cattaneo Claudia Bordea a titolo di risarcimento del danno alla persona, ed €2.037,67 spettanti alla sig.ra Cantone Rosalia a titolo di risarcimento del danno materiale, e in quell'altra somma, anche maggiore o minore, che questo Giudice di Pace vorrà liquidare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro.

- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Con espressa riserva di produrre documenti e chiedere ogni e qualsiasi altro mezzo istruttorio ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Ed ai sensi dell'art. 15 co. 1 e 2 del T.U. del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115 si dichiara che il valore della controversia è pari ad €10.629,94, inclusi interessi e rivalutazione monetaria sino alla domanda, oltre al astarendo pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.

si offre in comunicazione: 1) fattura di riparazione redatta dalla ditta  
"....."; 2) copia della dichiarazione spontanea resa  
dal sig. Salvo Giuseppe in data 31.12.2014; 3) copia del verbale di  
intervento redatto in data 22.11.2014 dagli agenti Vitale Nicola e  
Gallotta Maria Antonietta in servizio presso il Comando di Polizia  
Municipale di Castelvetro; 4) verbale di pronto soccorso n.  
del ..... 5) verbale di pronto soccorso n. .... del  
..... 6) verbale di sopralluogo del ..... 7) consulenza  
medico-legale di parte a firma del Dr. Michele Sabatino; 8) lettera messa  
in mora/negoziazione assistita protocollata in data 21.09.2016, a firma  
degli Avv.lla Barraco Margherita Mariella e Asparò Francesco.

Castelvetro, li 04.11.2016

Avv. Margherita M. Barraco

Avv. Francesco Asparò

**MANDATO**

Le sottoscritte **Cantonze Rosalia**, nata a Palermo  
in data 10.4.1956 e residente a Marinella- frazione di Castelvetro-  
Saligunte nella via Bigafetta snc via p. Cattaneo Claudia Dorotea, nata a  
Palermo ( ) in data 19.09.1982, e residente in  
Castelvetro nella via Giovanni Gattile n. 18, nominano congiuntamente e  
disgiuntamente come propri procuratori, per rappresentarle e difenderle  
nel presente giudizio ed in ogni grado e fase successiva ivi compresa la  
conseguente esecuzione, in tutte le fasi incidentali e di opposizione,  
gli Avv. ti Margherita M. Barraco ( ) e Francesco Asparò ( )  
SENPROCS3E29CZ86C) del Foro di Marsala, con studio in Castelvetro nella  
via Rampingallo, n. 5 ( tel/fax: 0924/1862007; pec:

francesco.asparoppec.it, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di  
legge, comprese quelle di chiamare in causa terzi, di proporre domande  
ricorvenzionali, nonché di farsi sostituire da altro procuratore e di  
nominare o sostituire procuratori a/o domiciliatari, esonerandolo da ogni  
e qualsiasi responsabilità avendo sin d'ora per rata e valido quanto  
dagli stessi operato. Eleggono domicilio presso lo studio del nominato  
procuratore sito in 91022 Castelvetro ( TP ) nella via Rampingallo n. 5  
ove si desiderano ricevere eventuali comunicazioni. Le stesse dichiarano,  
altresì, di aver preso visione della normativa sulla privacy ed autorizza  
i nominati procuratori al trattamento dei propri dati personali  
limitatamente al presente procedimento.

Ed inoltre le stesse con il presente mandato dichiarano di revocare  
espressamente ogni atto mandato precedentemente conferito.  
Castelvetro, il 21.09.2016

Firma

*Cantonze Rosalia*  
*Claudia Dorotea*

vera la firma:

Avv. Margherita M. Barraco

Avv. Francesco Asparò

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53

I sottoscritti Avv.ti Francesco Aspanò e Margherita M. Barraco che firma ed invia digitalmente la presente, entrambi del Foro di Marsala e con studio in 91022 Castelvetro ( TP) nella via Rampingallo n. 5 nella qualità di procuratori di Centonze Rosalia, nata a Palermo ( CNTRSL50D50G273D) in data 10.04.1950 e residente in Castelvetro, frazione Marinella nella via Pigafetta snc e Cattaneo Claudia Dorotea ( nata a Palermo in data 19.09.1982 e residente in Castelvetro nella via Giovanni Gentile n. 16

Notifica

Ad ogni effetto di legge l'atto di citazione in originale informatico, firmato digitalmente dallo scrivente avv. Margherita M. Barraco predisposto e prodotto in favore delle suddette, mediante invio di messaggio pec dall'indirizzo dello scrivente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Castelvetro [protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it](mailto:protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it)

Lo scrivente certifica, altresì, che il messaggio pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente dall'Avv. Margherita M. Barraco, contiene i seguenti allegati:

1. Mandato sottoscritto previa autentica delle firme in modo olografo e firmato, altresì, digitalmente;
2. Atto di citazione.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta che la conformità della presente copia cartacea inviata telematicamente verrà depositata al momento dell'iscrizione a ruolo.

Castelvetro, li 07.11.2016

Avv. Margherita M. Barraco

LEGALE

ALL. B 2



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 63 del 11 FEB. 2016

**OGGETTO:** atto di citazione notificato il 22.12.2015, promosso dalle signore Centonze Rosalia e Cattaneo Claudia Dorotea / Comune di Castelvetro - Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile - Udienza del 15.02.2016

L'anno duemila sedici il giorno undici del mese di febbraio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CHIOFALO Vincenzo  
CALCARA Paolo  
SIGNORELLO Girolamo  
STUPPIA Salvatore  
RIZZO Giuseppe  
MATTOZZI Matilde

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

**VISTO** l'atto di citazione notificato il 22/12/2015 (ALL. A) al Comune di Castelvetro, in persona del Suo Sindaco *pro tempore*, ad istanza delle signore Centone Rosalia e Cattaneo Claudia Dorotea, rappresentate e difese dall'Avv. Margherita M. Barraco, con il quale si cita il Comune di Castelvetro a comparire all'udienza del 15/02/2016, innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme della legge;

**VISTA** la relazione del 08/02/2016 prot. n. 262/Lcg. (ALL. B) a firma dell'Avv. Francesco Vasile;

**RITENUTA** l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

**CHE**, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Francesco Vasile, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

**RILEVATO** che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

**Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;**

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa:

- 1) - **COSTITUIRSI**, nel giudizio civile pendente presso il Giudice di Pace di Castelvetro, giusto atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro il 22/12/2015 ad istanza delle signore Centonze Rosalia e Cattaneo Claudia Dorotea.
- 2) - **NOMINARE**, a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge.
- 3) - **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, li **11 FEB. 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

ALL. C.



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di pace di Castelvetro, in persona del dott. Bruno DI GERLANDO, ha pronunciata e pubblicata mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, affari contenziosi, iscritta al n° 039/16 del R.G. dell'Ufficio del Giudice di pace di Castelvetro promossa

**DA**

CENTONZE Rosalia, nata: ..... (c.f. ....) residente in .....  
nella .....  
e CATANEO Claudia Dorotea,  
nata: ..... (c.f. ....) residente in Castelvetro (TP),  
nella Via .....  
entrambe elettivamente domiciliata in  
nella Via .....  
presso lo studio dell'avv. Margherita M. BARRACO, da cui  
sono rappresentate a difesa per mandato in calce all'atto di citazione.

**- ATTORI**

**CONTRO**

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro-tempore (c.f.:81001210814),  
domiciliato per la carica nella Casa Comunale sito in Castelvetro (TP), nella Piazza  
Umberto I n°5, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di  
costituzione, dall'avv. Francesco VASILE.

**- CONVENUTO**

**AVENTE OGGETTO:** Condannatorio.

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 19.02.2016 le parti concludevano:

N. 26 /16 SEN

N. 53/16 R.

N. = 1 RE

N. 274 /16 CRO

Rilasciata copia con  
formula esecutiva  
all'Avv. \_\_\_\_\_

Oggi \_\_\_\_\_

⇒ per le attrici:

- "...adensano all'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta, chiedendo, quindi, che il giudice trattenga in decisione individuando il Giudice competente, con compensazione delle spese..."

⇒ per il convenuto:

- "...conclude riportandosi a quanto argomentato e dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata ed in particolare nella pregiudiziale eccezione di incompetenza per valore del giudice, data in favore del Tribunale territorialmente competente (Trib. di Marsala)..."

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 22.12.2015 le attrici convenivano in giudizio avanti l'intestato Ufficio il Comune di Castelvetro per sentirlo condannare "alla risarcimento del danno che assumevano aver subito in seguito, al verificarsi di un sinistro stradale avvenuto in Castelvetro (FE) in data 22.11.2014;

Esprimevano le attrici:

- di essere, la CENTONZE, proprietaria dell'autovettura;
  - che in data 22.11.2014, mentre tale autovettura, condotta dalla CATTANEO, transava per la Via ..... era colpita da una plafoniera staccatasi da un palo della pubblica illuminazione;
  - che a seguito di ciò l'autovettura riportava danni per complessivi € 1.562,19 giusta preventivo che produceva agli atti;
  - che la CATTANEO riportava lesioni personali e quindi danni che quantificava in € 8.592,27;
  - che, nel caso in specie, e per i danni subiti doveva invocarsi la responsabilità del Comune di Castelvetro avendo questi omissis la manutenzione dell'illuminazione stradale;
  - di aver richiesto al Comune di Castelvetro, senza ottenerlo, il risarcimento del danno subito tanto da essere poi costretto ad agire con l'azione per cui si procede.
- All'udienza del 19.02.2016 comparivano le attrici, compariva, altresì,

l'amministrazione comunale la quale, eccepiva, in favore del sovraordinato Tribunale, l'incompetenza per valore del giudice adito.

Le attrici aderivano alla sollevata eccezione chiedendo di poter riassumere il giudizio avanti il Tribunale di Marsala.

Alla medesima udienza, non necessaria ulteriore attività istruttoria, il Giudice di pace, sulle conclusioni delle parti, tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 138 comma 1 disp. att. c.p.c., come sostituita dall'art. 52 comma 5 L. 69/09, con motivazione consistente "in una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi...".

Ciò premesso, e ancor prima di affrontare l'esame circa la fondatezza nel merito della domanda attrice, incombe sul Giudice adito l'indagine sulla competenza a giudicare.

Si rileva in proposito come l'art. 7 comma 1 del codice di rito fissi la competenza del Giudice di pace, per le cause relative a beni mobili, al "...valore non superiore a cinquemila euro...".

Ritenuto che parte attrice chiedeva all'adito Giudicante, ex art. 2043, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 10.154,46, non vi è chi non veda come, alla luce del menzionato principio, la domanda risarcitoria superi la competenza per valore attribuita al Giudice adito.

Ciò posto, non potendosi applicare al caso di specie il foro speciale esclusivo per le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla "...circolazione di veicoli e natanti...", essendo il danno da c.d. "insidia stradale" non ricomprensibile tra quelli riconducibili alla "circolazione stradale" (vedi ex plurimis Cass. 14564/02), il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale.

L'autorità giudicante competente a decidere la vicenda sottoposta all'esame dell'attuale Giudicante deve pertanto individuarsi nel Tribunale Monocratico di

Marsala innanzi al quale il presente procedimento dovrà essere riassunto.  
Ciò premesso, l'adito Giudice di pace, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta, non può che rilevare e quindi dichiarare la propria incompetenza a giudicare in favore del sovraordinato Tribunale.

Le spese della presente fase di giudizio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., operata la parziale compensazione di un terzo in forza dell'adesione all'eccezione da parte delle parti, vanno poste a carico di queste ultime e liquidate come in dispositivo:

**P.G.M.**

Il Giudice di pace di Castelvetro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **CENTONZE Rosalia e CATTANEO Claudia**

**CONTRO:**

**COMUNE DI CASTELVETRO**, in persona del Sindaco pro-tempore, difesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

**DICHIARA**


la propria incompetenza per valore e, per l'effetto, invita nel Tribunale Monocratico di Marsala l'autorità competente avanti la quale potrà essere riassunto il procedimento.

Assegna, per la riassunzione, termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della sentenza.

Condanna le parti, in solido, a rifondere di convenuto le spese sostenute per la presente fase del giudizio che si liquidano in € 340,00 oltre imba. Torr. di 15% C.P.A. e I.V.A. al tasso di legge.

Così deciso in Castelvetro il 06.04.2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. ssa *Margherita Giambalvo*



IL GIUDICE DI PACE  
**BRUNO DI GERLANDO**



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI CASTELVETRO

Deposito in Cancelleria il 06 APR 2016

IL CANCELLIERE  
*Margherita Giambalvo*